

Pubblicato il 21/09/2017

N. 05773/2017 REG.PROV.PRES.  
N. 06591/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sulla domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami relativamente all'atto di motivi aggiunti al ricorso numero di registro generale 6591 del 2017, proposto da:

Francesco Turco, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe **Carratelli**, Raffaele Brunetti, Roberta Amendola, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Gaudio in Roma, piazza Prati degli Strozzi N.22;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia, del giudizio della Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nonché, con motivi aggiunti, della graduatoria del concorso a 559 allievi agenti della Polizia di Stato*

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente all'atto di motivi aggiunti di cui al ricorso indicato in epigrafe;

Rilevato che detto atto di motivi aggiunti (notificato a due controinteressati) non è stato notificato a tutti i controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di che trattasi, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina al ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 settembre 2017.

**Il Presidente**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO